

DECRETO-LEGGE 2 marzo 2024 , n. 19

Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

(24G00035)

Vigente al : 30-5-2024

Titolo II

Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure per l'attuazione del PNRR e del PNC

Capo I

Misure di semplificazione amministrativa

Art. 12

Ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento **((dei contratti pubblici relativi a interventi previsti dal PNRR o non più finanziati con risorse del medesimo))** e in materia di procedimenti amministrativi

1. Al fine di assicurare l'attuazione degli interventi, caratterizzati da un maggiore livello di avanzamento, non più finanziati in tutto o in parte a valere sulle risorse del PNRR, in applicazione della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, alle relative procedure di affidamento ed ai contratti i cui bandi o avvisi risultino già pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, laddove non sia prevista la pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure ed ai contratti in cui, alla suddetta data,

siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto, per quanto riguarda le norme in materia di personale, dei relativi limiti temporali. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano **((...))** alle procedure di affidamento di lavori ovvero di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori e ai relativi contratti **((nonché alle procedure di affidamento di servizi e forniture))**.

2. In relazione agli interventi di cui all'Allegato IV al decreto-legge n. 77 del 2021, non più finanziati in tutto o in parte a valere sulle risorse del PNRR in applicazione della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, le disposizioni di cui al medesimo decreto-legge n. 77 del 2021 e al decreto-legge n. 13 del 2023, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto, per quanto riguarda le norme in materia di personale, dei relativi limiti temporali. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure per le quali è stato formalizzato l'incarico di progettazione alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Nel limite delle risorse stanziare a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche in relazione agli interventi non più finanziati in tutto o in parte a valere sulle risorse del PNRR in applicazione della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, continuano ad applicarsi le disposizioni relative al rafforzamento e al supporto della capacità amministrativa, al reclutamento di personale e al conferimento di incarichi, nonché alle semplificazioni dei procedimenti amministrativi e contabili, contenute nel decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nel decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nel decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, nel decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nonché le ulteriori specifiche disposizioni legislative finalizzate ad agevolare il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal

PNRR, nel rispetto, per quanto riguarda le norme in materia di personale, dei relativi limiti temporali.

4. Per gli adempimenti di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3, le amministrazioni titolari ed i soggetti attuatori utilizzano le funzionalità del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Per gli interventi interamente definanziati dal PNRR, le amministrazioni titolari definiscono, laddove possibile, procedure semplificate di rendicontazione e controllo, fermo restando l'utilizzo del sistema informatico di cui al primo periodo.

5. Per gli interventi non più finanziati a valere sulle risorse del PNRR in applicazione della decisione del Consiglio Ecofin dell'8 dicembre 2023 e del PNC, restano confermate le assegnazioni **((per**

l'incremento dei prezzi)) dei materiali a valere sul «Fondo per l'avvio di opere indifferibili» di cui all'articolo 26, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, purché detti interventi siano integralmente finanziati a valere su risorse a carico delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla base delle indicazioni fornite da parte delle amministrazioni titolari dei medesimi interventi con le modalità e nei termini stabiliti dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, e siano aggiornati i cronoprogrammi prevedendo l'ultimazione dell'intervento in coerenza con l'articolazione temporale degli stanziamenti di bilancio. Alla ricognizione degli interventi di cui al presente comma ed all'aggiornamento dei cronoprogrammi si provvede con le procedure previste dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 26, comma 7-bis, del citato decreto-legge n. 50 del 2022 e dell'articolo 1, comma 377, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

6. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: «Fino al 30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2024»;

b) alla lettera b), le parole: «entro trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro quindici giorni».

((b-bis) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

"b-bis) in caso di dissenso o non completo assenso, le amministrazioni coinvolte indicano le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendano possibile l'assenso, quantificando altresì i relativi costi. Tali prescrizioni sono determinate conformemente ai principi di proporzionalità, efficacia e

sostenibilità finanziaria dell'intervento risultante dal progetto originariamente presentato.

Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, senza deroghe, a tutte le amministrazioni comunque partecipanti alla conferenza di servizi, comprese quelle competenti in materia urbanistica, paesaggistica, archeologica e di tutela del patrimonio culturale"))).

7. Le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 76 del 2020, come modificate dal comma 6, si applicano, se più favorevoli, anche alle conferenze di servizi decisorie **((da espletare secondo))** le modalità di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, previste dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla **((legge 29 luglio 2021, n. 108))**, dal decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nonché dalle specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti **((dal PNRR e))** dal PNC.

8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e dall'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, con riguardo agli investimenti ovvero agli interventi avviati a far data dal 1° febbraio 2020 ed ammessi a finanziamento, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR, le disposizioni di cui agli articoli 47 e 50, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021 si applicano **((,))** con riferimento alle procedure afferenti ai settori speciali di cui al capo I del titolo VI della parte II del **((codice dei contratti pubblici, di cui al))** decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ovvero al libro III del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, esclusivamente a quelle avviate successivamente alla data di comunicazione della concessione del finanziamento. Qualora gli investimenti o gli interventi di cui al primo periodo abbiano già beneficiato di contributi o di finanziamenti diversi dal PNRR, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e dall'articolo 46 del **((codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al))** decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, le disposizioni di cui al primo periodo si applicano alle sole procedure avviate successivamente alla data di comunicazione della concessione del finanziamento a valere, in tutto o in parte, sulle risorse del PNRR.

9. Al fine di consentire la tempestiva realizzazione degli interventi indicati nel PNRR, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 4, lettera l), del decreto-legge n. 77 **((del 2021 adottano))** i provvedimenti necessari all'attuazione degli interventi previsti dal PNRR, come modificato a seguito della decisione del

Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023.

Qualora, al fine di recepire le modifiche contenute nella decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, si renda necessario procedere all'aggiornamento di provvedimenti già adottati, relativamente agli importi stanziati, ai cronoprogrammi e alla tipologia di interventi, le amministrazioni di cui al primo periodo procedono all'aggiornamento mediante propri provvedimenti, adottati in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le modalità di adozione dei provvedimenti da aggiornare, **((ferme restando))** l'acquisizione dei pareri o delle intese di cui agli articoli 2, 3 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e la loro sottoposizione agli organi di controllo, ove previsti. I provvedimenti adottati ai sensi del secondo periodo sono comunicati, senza ritardo, alla Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 13 del 2023 e alla Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato Generale per il PNRR di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 77 del 2021.

10. All'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

11. All'articolo 1, comma 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al primo periodo, dopo le parole: «dalla legge 3 agosto 2017, n. 123» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79».

12. Al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

«Art. 4-bis (Semplificazione di regimi amministrativi in materia di impresa artigiana). - 1. L'avvio, la variazione, la sospensione, il subingresso e la cessazione delle attività di impresa artigiana di cui **((alle tabelle B.I e B.II allegate al presente decreto))** non sono soggette a titoli abilitativi, segnalazione o comunicazione. Restano fermi i regimi amministrativi previsti dalla normativa di settore per l'esercizio delle attività, nonché gli adempimenti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, e quelli previsti dalla normativa dell'Unione europea.

2. Ai fini e agli effetti del presente decreto, per impresa artigiana si intende l'impresa di cui all'articolo 3 della legge n. 443 del 1985.

3. **((Le pubbliche amministrazioni))**, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ricondurre le attività non espressamente elencate nelle tabelle B.I e B.II, anche in ragione delle loro specificità

territoriali, a quelle corrispondenti, **((con provvedimenti pubblicati nei propri siti internet istituzionali))»;**

b) all'articolo 6:

1) al comma 2, dopo le parole: «si adeguano alle disposizioni» sono inserite le seguenti: «di cui agli articoli da 1 a 4»;

2) dopo il comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente:

«2-bis. Le regioni e gli enti locali si adeguano alle disposizioni di cui all'articolo 4-bis del presente decreto entro il 31 dicembre 2024, nel rispetto delle proprie competenze in materia.».

c) nell'allegato, sono aggiunte, in fine, le tabelle B.I e B.II di cui all'allegato 2 **((annesso al presente decreto))**.

13. Le disposizioni di cui al comma 12 e quelle dei provvedimenti emanati in attuazione dello stesso si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

14. All'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Se l'istanza di cui al secondo periodo è presentata almeno centoventi giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel provvedimento di VIA, il medesimo provvedimento continua a essere efficace sino all'adozione, da parte dell'autorità competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga. Entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al secondo periodo, l'autorità competente verifica la completezza della documentazione. Qualora la documentazione risulti incompleta, l'autorità competente richiede al soggetto istante la documentazione integrativa, assegnando per la presentazione un termine perentorio non superiore a trenta giorni. Qualora entro il termine assegnato l'istante non depositi la documentazione integrativa ovvero, all'esito di una nuova verifica, da effettuarsi da parte dell'autorità competente nel termine di quindici giorni dalla presentazione delle integrazioni richieste, la documentazione risulti ancora incompleta, l'istanza si intende ritirata **((e l'autorità competente procede all'archiviazione))**».

((14-bis. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, dopo il comma 4-bis.1 è inserito il seguente: "4-bis.2. L'autorizzazione di cui al comma 1 ha l'efficacia temporale, comunque non inferiore a

cinque anni, definita nel provvedimento autorizzatorio stesso tenendo conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto. Decorso il termine di efficacia temporale indicato nel provvedimento autorizzatorio senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di autorizzazione deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente.

Tranne il caso di mutamento del contesto di riferimento, il provvedimento con cui è disposta la proroga ai sensi del secondo periodo non reca prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle già previste nel provvedimento autorizzatorio originario. Se l'istanza di cui al secondo periodo è presentata almeno novanta giorni prima della scadenza del termine di efficacia temporale definito nel provvedimento di autorizzazione, il medesimo provvedimento, anche comprensivo della dichiarazione di pubblica utilità e dell'eventuale apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi, continua a essere efficace sino all'adozione, da parte dell'autorità competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga".

14-ter. All'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Per tali attività, l'autorità competente può avvalersi dell'ISPRA, nel limite di spesa di 3 milioni di euro annui, cui si provvede con i proventi delle tariffe di cui all'articolo 33, comma 1. Con il decreto di cui all'articolo 8, comma 5, sono determinate le risorse da riassegnare annualmente all'ISPRA per le attività di monitoraggio svolte ai sensi del precedente periodo. L'autorità competente può altresì avvalersi degli altri enti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, dell'Istituto superiore di sanità, per i profili concernenti la sanità pubblica, ovvero di altri soggetti pubblici, i quali informano tempestivamente la stessa autorità competente degli esiti della verifica"))).

15. **((Fuori dei casi))** previsti dagli articoli 12 e 13 del decreto-legge n. 77 del 2021 e qualora sia strettamente necessario al fine di assicurare il rispetto da parte delle città metropolitane, delle province e dei comuni degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR **((e del PNC))** e assunti in qualità di soggetti attuatori, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ovvero del Ministro competente in relazione all'intervento da realizzare, possono essere **((attribuiti))** ai sindaci, ai presidenti delle province e ai sindaci metropolitani i poteri previsti dall'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41. In caso di adozione del decreto di cui al primo periodo, si applicano, ai fini della realizzazione dell'intervento, le disposizioni di cui al citato articolo 7-ter del decreto-legge n. 22 del 2020, nonché quelle di cui all'articolo 24, commi 3 e 4, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. 16. Al fine di assicurare un ordinato trasferimento alla Struttura di missione ZES di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, delle funzioni di titolarità dei Commissari straordinari di cui all'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, nonché per consentire la verifica da parte della Struttura di missione dei procedimenti amministrativi, instaurati ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto-legge n. 91 del 2017 ovvero degli articoli 14 e 15 del decreto-legge n. 124 del 2023 e non definiti dai citati Commissari, i termini di conclusione dei predetti procedimenti amministrativi sono sospesi fino al 31 marzo 2024.

((16-bis. Al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi previsti relativamente alla Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3 "Sviluppo infrastrutture di ricarica elettrica", del PNRR, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, per i soli progetti ammessi al finanziamento con le risorse del medesimo Piano, nei casi in cui non sussistano vincoli ambientali, paesaggistici, culturali o imposti dalla normativa dell'Unione europea, l'istanza per l'occupazione del suolo pubblico e per la realizzazione dell'infrastruttura di ricarica e delle relative opere di connessione alla rete di distribuzione sul suolo pubblico si intende accolta qualora, entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell'ente proprietario della strada. Resta salva la facoltà dell'ente proprietario della strada di imporre prescrizioni successivamente alla scadenza del termine previsto dal primo periodo nonché di assumere determinazioni in via di autotutela nei casi di cui all'articolo 21-octies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il soggetto richiedente ha facoltà di comunicare all'amministrazione procedente, entro dieci giorni dalla medesima data di entrata in vigore, la volontà di avvalersi della disciplina stabilita dal presente comma.

16-ter. All'articolo 9 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, dopo il comma 9-quater è inserito il seguente:

"9-quater.1. Fino al 31 dicembre 2026, il gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale realizza le opere necessarie per la connessione di cabine primarie, per le quali è stata concessa l'autorizzazione ai gestori della rete elettrica di distribuzione e che sono state ammesse a finanziamento, in tutto o in parte, a valere sulle risorse di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 2.1 'Rafforzamento Smart Grid', del PNRR, mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 1-sexies, commi 4-sexies e seguenti, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, a condizione che tali opere di connessione abbiano una tensione nominale non superiore a 220 kW e una lunghezza non superiore a un chilometro oppure, qualora non siano interessate aree sottoposte a vincoli di natura ambientale, paesaggistica o archeologica, una lunghezza non superiore a tre chilometri".

16-quater. In via transitoria, fino al 31 dicembre 2025, l'Agenzia per l'Italia digitale è autorizzata a rilasciare la certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale di cui all'articolo 26 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sulla base delle dichiarazioni presentate dai soggetti gestori delle piattaforme ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti la conformità delle medesime piattaforme ai requisiti di cui all'articolo 22, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023)).

Allegato 2

(Articolo 12, comma 12, lettera c))

«Tabella B.I - Artigianato - elenco attività¹

N.	Attività	Descrizione	Codici ATECO pertinenti all'attività
----	----------	-------------	--------------------------------------

1.	Addobbatore per feste e cerimonie	Attività di realizzazione di composizioni con palloncini o altro materiale, gadget, manufatti o simili in carta, tessuto e cartone	■ 96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie
2.	Allestitore di stands	Attività di montaggio di palchi, stand e altre strutture simili per manifestazioni	■ 43.29.09 Altri lavori di costruzione e installazione ((n.c.a.))
3.	Artigiano edile / Carpentiere / Muratore / Scavatore / Operatore di movimento terra	Attività di costruzione, ricostruzione e ristrutturazione di tutti i tipi di edifici residenziali (case monofamiliari, case plurifamiliari, inclusi edifici multipiano) e non residenziali (fabbricati a uso industriale - ad es. fabbriche, officine, capannoni -, ospedali, scuole, fabbricati per uffici, alberghi, negozi, centri commerciali, ristoranti, aeroporti, impianti sportivi al coperto, parcheggi coperti, inclusi i parcheggi sotterranei, magazzini, edifici religiosi) Attività di demolizione e di preparazione del cantiere edile, di trivellazione e perforazione e movimento della terra per diversi usi Attività di realizzazione di piccoli lavori edili cimiteriali, installazione di caminetti, costruzione di sottofondi per pavimenti Attività di realizzazione di coperture, quali: costruzione e copertura di tetti, installazione di grondaie e pluviali	■ 41.2 Costruzione di edifici residenziali e non residenziali ■ 43.1 Demolizione e preparazione del cantiere edile ■ 43.39.01 Attività non specializzate di lavori edili (muratori) ■ 43.39.09 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a. ■ 43.9 Altri lavori specializzati di costruzione (coperture ecc.)
4.	Attacchino	Attività di volantinaggio e/o affissione di manifesti	■ 82.99.99 Altri servizi di sostegno alle imprese n.c.a.
5.	Cestaio	Attività di fabbricazione e riparazione di ceste e oggetti in vimini e di altri prodotti in materiale da intreccio: stuoie, divisori, contenitori ecc.	■ 16.29.30 Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
6.	((Disegnatore grafico (Graphic designer)))	Attività di disegno grafico di pagine web, grafica pubblicitaria, illustratore	■ 74.10.2 Attività dei disegnatori grafici
7.	Imbianchino / Tinteggiatore / Pittore edile/ Intonacatore/	((Attività di:)) intonacatura e stuccatura interna ed esterna di edifici o di altre opere di costruzione, inclusa la posa in opera dei relativi materiali di stuccatura; tinteggiatura interna ed esterna di edifici; verniciatura di	■ 43.31.00 Intonacatura e stuccatura ■ 43.33.00 Rivestimento di pavimenti e di muri ■ 43.34.00 Tinteggiatura e posa in opera di vetri

	Decoratore	strutture di genio civile; verniciatura di infissi già installati; ((...)) pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di edifici; applicazione di stucchi ornamentali	
8.	Organizzatore di corsi professionali	Attività di organizzazione di: corsi di formazione in informatica; corsi di formazione per chef, albergatori e ristoratori; corsi di formazione per estetisti e parrucchieri; corsi di formazione per riparazione di computer; corsi di primo soccorso, antincendio, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e/o ((responsabile del servizio di prevenzione- ne)) e protezione	■ 85.59.20 Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale
9.	Piastrel- lista / Posatore / Pavimentista	Attività di: posa in opera, applicazione o installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di: piastrelle in ceramica, calcestruzzo o pietra da taglio per muri o pavimenti, accessori per stufe in ceramica, parquet e altri rivestimenti in legno per pavimenti e pareti, moquette e rivestimenti di linoleum, gomma o plastica per pavimenti, rivestimenti alla veneziana, in marmo, granito o ardesia, per pavimenti o muri, carta da parati; trattamento di pavimenti: levigatura, lucidatura, rasatura eccetera; realizzazione di pavimenti continui in resina, cemento ecc.	■ 43.33.00 Rivestimento di pavimenti e di muri
10.	Ponteggiista / Operatore di edilizia acrobatica	Attività di montaggio e smontaggio di ponteggi per l'edilizia e di edilizia aerea e acrobatica senza l'ausilio di ponteggi	■ 43.99.09 Altre attività di lavori specializzati di costruzione n.c.a.
11.	Prestatore di servizi informatici multimediali	Attività di servizi tecnici di informatica	■ 62.09.01 Configurazione di personal ((computer)) ■ 62.09.09 Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'in- formatica ((n.c.a.))
12.	Produttore di software non connesso all'edizione	Attività di scrittura, modifica, verifica, documentazione e assistenza di software; progettazione della struttura e dei contenuti e/o compilazione dei codici informatici necessari per la creazione e implementazione di:	■ 62.01 Produzione di software non connesso all'edizione

		software di sistema (inclusi gli aggiornamenti), applicazione di software (inclusi gli aggiornamenti) database, pagine web - personalizzazione di software	
13.	Sarto / Modista / Modellista	Attività di sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno, camicie, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima, accessori per l'abbigliamento; rifinitura (((attacco di bottoni, taglio di fili))) in avanzo, ri- pulitura dei capi di abbigliamento) Attività di modifica e riparazione di articoli di vestiario	■ 14.13.20 Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno ■ 14.14.00 Confezione di camicie, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima ■ 14.19.10 Confe- zioni varie e accessori per l'abbigliamento ■ 95.29.03 Modi- fica e riparazione di articoli di vestiario non effettuate dalle sartorie
14.	Spazzacamino	Attività di mera pulizia e manutenzione ordinaria della canna fumaria (compresa la ((video-ispezione)) del camino)	■ 81.22.02 Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali
15.	Tecnico audio video e luci	Attività di supporto a manifestazioni, eventi e cerimonie	■ 90.02.09 Altre attività di supporto alle manifestazioni artistiche
16.	Vetrinista / Visual merchandiser	Attività di allestimento di vetrine, progettazione di sale d'esposizione; ideazione di stand e altre strutture e spazi espositivi Attività di consulenza sulla disposizione dei pro- dotti all'interno del ((punto di vendita))	■ 73.11.01 Ideazione di campagne pubblicitarie ■ 73.11.02 Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari

Tabella B.II - Artigianato - elenco attività¹

N.	Attività	Descrizione	Codici ATECO pertinenti all'attività
17.	Biciclettaio	Attività di fabbricazione artigianale, montaggio, manutenzione e riparazione di biciclette e altri mezzi sportivi non motorizzati	■ 30.92.10 Fabbricazione e montaggio di biciclette ■ 95.29.02 Riparazione di articoli sportivi (escluse le armi sportive) e attrezzature da campeggio (incluse le biciclette)
18.	Calzolaio / Creatore di	Attività di riparazione di stivali, scarpe, valigie e articoli simili Attività di fabbricazione di	■ 15.20.10 Fabbricazione di calzature ■ 95.23.00 Riparazione di calzature e articoli da viaggio in pelle, cuoio o in altri materiali

	calzature su misura	calzature su misura, di qualsiasi materiale, stampaggio incluso	simili
19.	Ceramista	Attività di fabbricazione di vasellame e di altri articoli di uso domestico e da toletta di ceramica, statuette e altri articoli ornamentali di ceramica, ceramica artistica e tradizionale	■ 23.41.00 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali
20.	Coltel- linaio / Affilatore / Arrotino	Attività di fabbricazione, manutenzione e riparazione di: articoli di coltelleria e posateria: coltelli, forchette, cucchiari ecc.; altri articoli di coltelleria: mannaie e scuri, rasoi e lame, forbici e sfoltritori per capelli; sciabole, spade, baionette ecc. Attività di affilatura di coltelli e forbici, lame e seghe	■ 25.71.00 Fabbricazione di articoli di coltelleria, posateria e armi bianche ■ 33.12.91 Riparazione e manutenzione di parti intercambiabili per macchine utensili ■ 95.29.04 Servizi di riparazioni rapide, duplicazione chiavi, affilatura coltelli, stampa immediata su articoli tessili, incisioni rapide su metallo non prezioso
21.	Corniciaio	Attività di fabbricazione di cornici per specchi, fotografie e/o tele da pittura	■ 16.29.40 Laboratori di cornici
22.	Costruttore di strumenti musicali / Riparatore di strumenti musicali / Accordatore	Attività di fabbricazione artigianale e riparazione di strumenti musicali: a corda; a corda con tastiera, inclusi i pianoforti automatici; organi a canne con tastiera, inclusi armonium e strumenti simili a tastiera ad anze metalliche libere; fisarmoniche e strumenti simili, incluse le armoniche a bocca; strumenti musicali a fiato; strumenti musicali a percussione; scatole musicali, orchestrion, organi a vapore ecc.; parti e accessori per strumenti musicali: metronomi, accordatori, diapason, schede, dischi e rulli per strumenti meccanici automatici ecc.; fischietti, corni di richiamo e altri strumenti di richiamo e di segnalazione a bocca	■ 32.20.00 Fabbricazione di strumenti musicali (incluse parti e accessori) ■ 95.29.01 Riparazione di strumenti musicali
23.	Creatore di	Attività di: fabbricazione di gioielleria in metalli	■ 32.13 Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili

	articoli di bigiotteria	non preziosi (non soggetti alla licenza del Questore ((, di cui all'articolo 127 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773))): posateria, vasellame, pentole, articoli da toletta, articoli per ufficio o da scrittoio, oggetti religiosi ecc., e/o di articoli tecnici o di laboratorio in metalli non preziosi (esclusi strumenti o parti di essi): crogiuoli, spatole, anodi per galvanostegia ecc., e/o di cinturini e bracciali per orologi, polsini e portasisigarette in metalli non preziosi, e/o di bigiotteria o imitazione di gioielleria: anelli, braccialetti, collane e articoli di gioielleria simili; incisione personalizzata di oggetti in metalli non preziosi; incastonatura di pietre non preziose	
24.	Fabbro / Ramaio / Tornitore del metallo	Attività di fabbricazione e/o riparazione e manutenzione di oggetti in ferro, rame o altri metalli Attività di fabbricazione (anche al tornio) di telai e strutture metalliche, o parti di esse, per le costruzioni (torri, pali, travi, ponti ecc.), elementi modulari per esposizioni, tettoie, serre, chioschi, grondaie, coperture per tetti, lucernai, cupole mobili, sipari di sicurezza, paratoie metalliche per la regolazione delle acque, cappe, camini e tubazioni in lamiera e altre ossature metalliche per le costruzioni	■ 25.11.00 Fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture ■ 25.99.30 Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame e altri metalli ■ 33.11.09 Riparazione e manutenzione di altri prodotti in metallo
25.	Falegname / Ebanista / Tornitore del legno	Attività di fabbricazione (anche al tornio) e/o riparazione di prodotti in legno, sughero, paglia e materiali da intreccio, quali mobili, complementi d'arredo, oggetti di arredamento, fogli da impiallacciatura, pannelli a base di	■ 16.21 Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno ■ 16.22 Fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato ■ 16.23.10 Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate) ■ 16.23.21 Fabbricazione di stand e altre strutture simili per convegni e fiere prevalentemente

		legno, pavimenti artigianali in parquet assemblato, porte e finestre in legno (escluse porte blindate), pallets e contenitori in legno per trasporto, e altri prodotti in legno, stand e strutture simili per convegni e fiere, altri elementi in legno e di falegnameria per l'edilizia	in legno ■ 16.23.22 Fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l'edilizia (esclusi stand e strutture simili per convegni e fiere) ■ 33.19.01 Riparazioni di pallets e contenitori in legno per trasporto ■ 33.19.04 Riparazioni di altri prodotti in legno n.c.a. ■ 95.24.01 Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento
26.	Gastronomo / Rosticciere / Friggitore	Attività di preparazione e vendita di arrosti, cibi, anche fritti, e pasta fresca. Per la vendita di beni diversi da quelli di propria produzione, restano ferme le disposizioni previste dalla normativa di settore relative all'attività commerciale, nonché quelle di cui al ((decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222)) .	■ 56.10.20 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
27.	Gelatiere	Attività di preparazione e vendita di gelati. Per la vendita di beni diversi da quelli di propria produzione, restano ferme le disposizioni previste dalla normativa di settore relative all'attività commerciale, nonché quelle di cui al ((decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222))	■ 56.10.30 Gelaterie e pasticcerie
28.	Giocattolaio	Attività di fabbricazione, manutenzione e riparazione di bambole e di vestiti, parti ed accessori per bambole, animali giocattolo, giocattoli a ruote destinati a essere montati, inclusi i tricicli, strumenti musicali giocattolo	■ 32.40.20 Fabbricazione di giocattoli (inclusi i tricicli e gli strumenti musicali giocattolo)
29.	Magliaio	Attività di fabbricazione artigianale e riparazione di tessuti a maglia, pullover, cardigan, articoli di calzetteria e altri articoli simili a maglia Attività di rimagliatura, trapuntatura di tessuti	■ 13.91.00 Fabbricazione di tessuti a maglia ■ 14.31.00 Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia ■ 14.39.00 Fabbricazione di pullover, cardigan e altri articoli simili a maglia

30.	Marmista	Attività di taglio, modellatura e finitura di pietre grezze estratte da cave e in uso nell'edilizia, nei lavori stradali, nella costruzione di tetti eccetera; attività di fabbricazione di mobili (o parti di essi) in pietra	■ 23.70.10 Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo
31.	Mosaicista	Attività di lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico per diversi usi in edilizia	■ 23.70.20 Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico
32.	Ombrellaio	Attività di fabbricazione artigianale, manutenzione e riparazione di ombrelli, ombrelloni, bastoni da passeggio o bastoni-sedile	■ 32.99.20 Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini
33.	Operatore di studio di registrazione discografica	Attività di registrazione sonora, inclusa la registrazione su nastro (ossia, non dal vivo) di programmi radiofonici	■ 59.20.30 Studi di registrazione sonora
34.	Orologiaio	Attività di fabbricazione e/o riparazione di orologi e di loro parti, quali casse e custodie di materiali non preziosi; ingranaggi, cronometri eccetera; attività di riparazione di gioielli	■ 95.25.0 Riparazione di orologi e di gioielli ■ 26.52.00 Fabbricazione di orologi
35.	Parruccaio	Attività di fabbricazione artigianale, manutenzione e riparazione di parrucche, barbe e sopracciglia finte	■ 32.99.20 Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini
36.	Pasticciere	Attività di preparazione e vendita di prodotti di pasticceria, dolci, torte e biscotti. Per la vendita di beni diversi da quelli di propria produzione, restano ferme le disposizioni previste dalla normativa di settore relative all'attività commerciale, nonché quelle di cui al ((decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222)) .	■ 56.10.30 Gelaterie ((e pasticcerie))
37.	Pizzaiolo	Attività di preparazione e vendita di pizze da	■ 56.10.20 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di

		asporto. Per la vendita di beni diversi da quelli di propria produzione, restano ferme le disposizioni previste dalla normativa di settore relative all'attività commerciale, nonché quelle di cui al ((decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222)).	((cibi da asporto))
38.	Restauratore	Attività di conservazione, restauro e riparazione di creazioni artistiche e letterarie	■ 33.19.09 Riparazione di altre apparecchiature n.c.a. ■ 95.24.01 Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento
39.	Rilegatore / Legatore di libri	Attività di: legatoria, preparazione dei campioni e servizi successivi a supporto delle attività di stampa (ad es. legatura e finissaggio di libri, opuscoli, riviste, cataloghi ecc., tramite piegatura, taglio e rifilatura, assemblaggio, cucitura a filo refe, brossura, taglio e ((adattamento di copertine)), incol- latura fascicolatura, imbastitura, impressione in oro, rilegatura a spirale e a punto metallico); rilegatura e finissaggio di carta e cartone stampati, tramite piegatura, stampigliatura, foratura, fustellatura, goffratura, incollatura, laminatura; servizi finalizzati alla corrispondenza: personalizzazione, imbustamento e preparazione alla spedizione; altre attività di finissaggio quali: fustellatura, stampigliatura e copia in Braille	■ 18.14.00 Legatoria e servizi connessi
40.	Riparatore di elettrodomestici e apparecchi elettronici	Attività di manutenzione e riparazione di computer, periferiche, telefoni di tutti i tipi, altre apparecchiature per le comunicazioni, prodotti elettronici di consumo audio e video, elettrodomestici e articoli per la casa e il giardinaggio	■ 95.11.00 Riparazione e manutenzione di computer e periferiche ■ 95.12.01 Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari ■ 95.21.00 Riparazione di prodotti elettronici di consumo audio e video ■ 95.22.01 Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa ■ 95.22.02 Riparazione di articoli per il giardinaggio

41.	Riparatore di macchinari e utensili	Attività di riparazione e manutenzione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine, utensileria ad azionamento manuale, macchine di impiego generale, forni, fornaci e bruciatori, macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione (esclusi ascensori), attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione, altre macchine di impiego generale, altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia, altre macchine per impieghi speciali (incluse le macchine utensili), apparecchi per uso domestico non elettrici e altri beni per uso personale e per la casa	■ 33.11 Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo ■ 33.12 Riparazione e manutenzione di macchinari ■ 95.29.09 Riparazione di altri beni di consumo per uso personale e per la casa n.c.a.
42.	Serramentista / Produttore di casseforti	Attività di fabbricazione, posa in opera, manutenzione e riparazione di porte, finestre e loro telai, infissi, imposte e cancelli in metallo, pareti divisorie in metallo da fissare al pavimento, e/o di casseforti, forzieri e porte metalliche blindate	■ 25.12.10 Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici ■ 25.99.20 Fabbricazione di casseforti, forzieri e porte metalliche blindate ■ 33.11.04 Riparazione e manutenzione di casseforti, forzieri, porte metalliche blindate ■ 43.32.01 Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate ■ 43.32.02 Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili
43.	Stiratore (senza attività di tintoria e lavanderia e senza mercerizzazione)	Attività di apprettatura, asciugatura, vaporizzazione, sanforizzazione di tessuti e di articoli tessili, inclusi gli articoli di vestiario; pieghettatura di tessuti e lavori simili; stiratura, applicazione di etichette su capi di abbigliamento, piegatura	■ 13.30.00 Finissaggio dei tessuti, degli articoli di vestiario e attività similari
44.	Tappezziere	Attività di creazione/ riparazione di imbottiture e rivestimenti di stoffa, pelle o altri materiali per mobili imbottiti come divani, poltrone, sedie, interni di auto e veicoli, barche, ovvero di rifinitura e imbottitura di pareti con carta e	■ 95.24.02 Laboratori di tappezzeria

		stoffe	
45.	Vetraio	Attività di posa in opera di vetrate, specchi, pellicole per vetri ecc., e/o di riparazione di articoli in vetro	■ 33.19.03 Riparazione di articoli in vetro ■ 43.34.00 Tinteggiatura e posa in opera di vetri

1 Per le attività indicate nelle tabelle, a seconda delle caratteristiche dell'attività e delle attrezzature utilizzate, deve essere verificata l'eventuale ricorrenza di regimi amministrativi e adempimenti previsti dalla normativa di settore, ivi compresi quelli ambientali, di salute e di sicurezza, soggetti alla presentazione dell'apposita pratica (SCIA, autorizzazione, comunicazione) al SUAP competente per territorio. A titolo esemplificativo:

- in caso di scarichi idrici, è necessario verificare l'eventuale ricorrenza dell'obbligo di **((autorizzazione unica ambientale (AUA)))** o di dichiarazione di assimilazione agli scarichi idrici domestici;
- in caso di emissioni in atmosfera, è necessario verificare se l'attività rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 272, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) relativo all'autorizzazione **((cosiddetta))** "in deroga" alle emissioni in atmosfera e, in particolare, se sia riconducibile all'elenco di impianti e attività di cui alla Parte II dell'Allegato IV alla parte V del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, ovvero se rientri nell'autorizzazione ordinaria **((alle emissioni))** di cui all'articolo 260 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 con conseguente obbligo di **((autorizzazione unica ambientale (AUA)))**;
- è necessario verificare l'eventuale **((ricorrenza dell'obbligo di adempimenti))** in materia di impatto acustico (**((legge 26 ottobre 1995, n. 447, e regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227))**);
- in caso di detenzione o impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi che comportano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni (cfr. Allegato I al **((regolamento di cui al))** decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151) è necessaria la SCIA per la **((prevenzione degli incendi))**.

Per le attività di produzione, trasformazione e vendita di alimenti e bevande è sempre necessario presentare la notifica sanitaria, ai sensi dell'articolo 6 del **((regolamento (CE) n. 852/2004))** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004.

Resta fermo che la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti che comportano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni (cfr. Allegato I al **((regolamento di cui al))** decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151) sono soggette alla SCIA per la **((prevenzione degli incendi))**.»